

Rep. Delibere Senato accademico n. 165/2025

DIREZIONE I – DIVISIONE 5 CENTRO LINGUISTICO ATENEIO – RIPARTIZIONE 1
INCARICHI DI INSEGNAMENTO

3.4) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E DELL'ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165

.....OMISSIS.....

APPROVA

- il seguente testo del *Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza*:

“Capo I - Premesse

Art. 1. – Definizioni

[1] Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) docenza: ogni attività didattica caratterizzata da un margine di responsabilità e autonomia all'interno dei corsi di studio attivati nell'Ateneo;
- b) attività didattica curriculare: le attività formative previste nell'ordinamento didattico di un corso di studio e disciplinate nel relativo regolamento didattico, che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), concorrenti al raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del conseguimento del titolo. L'attività didattica curriculare può essere svolta tramite lezioni, seminari, laboratori, esercitazioni, tirocini, stage o altro;
- c) attività didattica integrativa: attività di supporto – ad integrazione e approfondimento delle attività didattiche curriculari – che non dà luogo all'acquisizione di CFU, ivi incluse le attività di recupero, propedeutiche e complementari alle ore di didattica curriculare, anche coordinate dal titolare dell'attività formativa;
- d) incarico: l'attribuzione di una docenza o per supplenza o per contratto di diritto privato, secondo quanto disposto dall'art. 3;
- e) supplenza: attività didattica conferita su cattedra coperta da titolare, ma disponibile, per un periodo di tempo determinato, per assenza del medesimo;

f) Struttura didattica: ciascun corso di laurea, corso di perfezionamento e di formazione, scuola di specializzazione e dipartimento dell'Ateneo presente nelle macroaree di Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e filosofia e Scienze e nelle facoltà di Economia e Medicina e chirurgia.

Art. 2 - Ambito di applicazione e finalità

[1] Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per far fronte alle esigenze didattiche dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (di seguito Ateneo) rispetto ad attività che non rientrino nel normale carico didattico dei docenti, mediante il conferimento, nel rispetto del Codice etico, di incarichi di docenza gratuiti o retribuiti in tutti i corsi attivati nell'Ateneo – corsi di laurea, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e di formazione – con la sola eccezione delle docenze impartite all'interno dei dottorati di ricerca e dei master.

[2] Gli incarichi predetti possono essere conferiti anche sulla base di specifiche convenzioni con altri Atenei, Corpi Militari ed enti e istituzioni di ricerca.

Capo II - Forme e condizioni per il conferimento degli incarichi

Art. 3 - Modalità di conferimento degli incarichi

[1] Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto della programmazione didattica deliberata da ciascuna Struttura didattica, a titolo gratuito o retribuito nei limiti degli stanziamenti annualmente allocati in bilancio mediante supplenza o contratto di diritto privato.

[2] L'incarico per supplenza può essere conferito al seguente personale in servizio presso questo Ateneo o altra università: professori di ruolo di I e II fascia; ricercatori di ruolo e a tempo determinato (Ricercatori di tipo A, B e RTT); assistenti del ruolo ad esaurimento; collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236.

Le qualifiche sopra menzionate devono essere ricoperte al momento dello svolgimento dell'incarico, pertanto è obbligo del docente dare, alla struttura conferente, immediata comunicazione in caso di variazione.

Ai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, inoltre, si applica la normativa d'Ateneo disciplinata dal Regolamento per l'attribuzione, con conferimento diretto, della Retribuzione Aggiuntiva, emanato con D.R. n. 3435 dell'1.12.2015.

[3] Il contratto di diritto privato può essere stipulato dal Rettore con soggetti non appartenenti al personale docente delle università, e in particolare con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

Il contratto può inoltre essere stipulato, in relazione a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Ai fini dell'attribuzione del contratto costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, di titoli equivalenti conseguiti all'estero e le qualifiche onorifiche previste nel Regolamento per il conferimento dei titoli onorifici, emanato con D.R. n. 777/2023.

Art. 4 - Limiti e incompatibilità per i contratti di diritto privato

[1] I contratti di diritto privato a titolo gratuito non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. Fanno eccezione i contratti attribuiti mediante il procedimento di cui al successivo art. 8 co. 1 lett. a).

[2] I contratti di diritto privato non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura didattica che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. È ammessa, in quanto non rientrante nel rapporto di parentela o affinità, la partecipazione di soggetti legati da rapporto di coniugio con un soggetto appartenente alle categorie sopra indicate.

[3] I contratti di diritto privato attribuiti al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo devono essere svolti come incarichi extraistituzionali al di fuori dell'orario di servizio, per un massimo di 60 ore complessive per anno accademico.

[4] L'impiego del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per le attività didattiche e formative caratterizzanti dei corsi di studio delle aree sanitarie può avere una disciplina differenziata in ragione delle particolari caratteristiche di tali corsi e di quanto disciplinato dal D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dalla L. 30 dicembre 2010 n. 240. In particolare, a essi non si applica il limite di 60 ore di cui al precedente co. 3.

[5] Per l'attribuzione di contratti di diritto privato agli assegnisti di ricerca dell'Ateneo valgono le limitazioni di cui all'art. 13 co. 4 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, e precisamente la necessità che l'impegno didattico non interferisca con la realizzazione del progetto di ricerca e non superi le 60 ore complessive per anno accademico.

[6] I contratti di diritto privato con i dottorandi di ricerca dell'Ateneo possono riguardare solo attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

Art. 5 – Obbligatorietà del previo Nulla osta

[1] Per gli incarichi di supplenza al personale docente interno all'Ateneo, attribuiti da una Struttura didattica diversa da quella di afferenza, il preventivo nulla osta da parte del responsabile della Struttura didattica di appartenenza è sempre necessario.

[2] Per il personale docente dell'Ateneo a tempo definito non è necessario il nulla osta.

[3] Per gli incarichi di docenza attribuiti al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo sussiste l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente alla Struttura di appartenenza e all'ufficio amministrativo che gestisce il personale non docente.

[4] Per gli incarichi di docenza attribuiti, sia per contratto che per supplenza, al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni o di altro Ateneo, la necessità o meno dell'autorizzazione dipende dalle regole dell'ente di appartenenza.

[5] Per gli incarichi di docenza attribuiti agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi di ricerca dell'Ateneo si applica quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Capo III - Procedimenti per le attribuzioni degli incarichi

Art. 6 - Ordine dei procedimenti

[1] Ai fini dell'attribuzione degli incarichi di docenza occorre innanzi tutto verificare la disponibilità, per carico didattico, dei docenti interni alla Struttura didattica interessata o, in mancanza di questo, interni all'Ateneo, le cui forme sono decise dalla Struttura stessa.

[2] In assenza di una disponibilità, per carico didattico, interna alla Struttura didattica o all'Ateneo, possibile procedere a un bando di incarico per supplenza gratuita/retribuita.

[3] Nel caso in cui, all'esito del bando di incarico per supplenza, non sia stato possibile attribuire la docenza è prevista la facoltà di procedere mediante la pubblicazione di un bando all'incarico mediante contratto di diritto privato.

Il bando e la successiva delibera di conferimento dell'incarico devono obbligatoriamente indicare l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai precedenti commi 1 e 2.

Art. 7 - Procedimento per l'individuazione e la nomina di docenti esterni all'Ateneo

[1] Nel caso in cui non sia stato possibile attribuire l'incarico a docenti interni all'Ateneo, la Struttura didattica interessata, con delibera che giustifichi il ricorso agli incarichi per supplenza o mediante contratti di diritto privato, indice a mezzo di bandi le procedure di selezione pubblica per gli incarichi secondo l'ordine di cui all'articolo precedente.

[2] I bandi, ai fini degli obblighi di pubblicità legale, devono essere pubblicati sul sito web della Struttura didattica interessata e possono essere resi noti anche mediante il sito dell'Ateneo. Per le supplenze a titolo oneroso, la pubblicazione del bando è subordinata all'accertamento, da parte dell'amministrazione generale, della sussistenza della copertura finanziaria.

[3] I bandi devono indicare:

- a) il corso di studi per cui si bandisce l'incarico;
- b) la tipologia di incarico: per supplenza o mediante contratto di diritto privato;
- c) la denominazione dell'insegnamento, del modulo di insegnamento (se previsti nel regolamento didattico del corso di studi), delle attività didattiche integrative;
- d) il numero di ore di didattica frontale e la precisazione che l'incarico comprende tutte le attività connesse alla docenza;
- e) l'anno, di regola accademico, di riferimento;
- f) la/e sede/i di svolgimento dell'attività;
- g) l'ammontare dell'eventuale compenso (lordo per i contratti e totale spesa per le supplenze) e la relativa copertura finanziaria;
- h) i titoli di ammissione alla selezione;
- i) le modalità di presentazione della domanda al Responsabile della struttura didattica e il termine di scadenza, che non deve essere inferiore a 15 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Per straordinari motivi d'urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni lavorativi;
- l) i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni e del curriculum di cui al successivo comma 4;

[4] Ai fini della valutazione comparativa, compiuta dal Struttura didattica che conferisce l'incarico, devono essere considerati:

- a) l'attività didattica e di ricerca già maturata in ambito accademico;
- b) i titoli di studio e di formazione acquisiti;
- c) l'attinenza della professionalità dei candidati ai contenuti specifici della docenza;

d) le eventuali pubblicazioni e la loro pertinenza ai contenuti della docenza;

e) gli altri elementi rilevanti risultanti dal curriculum.

[5] La delibera della Struttura didattica è trasmessa agli uffici competenti unitamente alla domanda del soggetto incaricato e, per i soli contratti, al modello informativo debitamente compilato dall'interessato, pubblicando il nominativo del vincitore della selezione sul proprio sito web. La restante documentazione è conservata agli atti della Struttura medesima.

Art. 8 - Attribuzione diretta dell'incarico.

[1] L'incarico è attribuito direttamente dalla Struttura didattica senza necessità delle procedure di cui all'art. 6 commi da 1 a 3 nei seguenti casi:

a) incarico di docenza non superiore alle 20 ore, conferito, con contratto di diritto privato, direttamente solo se non implica la titolarità di un insegnamento;

b) incarico conferito, mediante decreto rettorale, sulla base di convenzioni con università ed enti di ricerca che prevedano la possibilità di utilizzazione dei docenti nella didattica dell'Ateneo;

c) incarico di docenza mediante delibera della Struttura didattica interessata, con contratto di diritto privato a studiosi o professionisti anche stranieri di chiara fama a fronte dei riconoscimenti scientifici o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale, secondo le procedure di cui all'art. 23, co. 3, L. 30 dicembre 2010 n. 240. Rispetto a tale incarico la delibera deve espressamente dar conto dei riconoscimenti scientifici o professionali.

Capo IV - Disciplina degli incarichi

Art. 9 - Diritti e doveri degli incaricati

[1] L'attività didattica oggetto di incarico comprende, oltre allo svolgimento delle lezioni, anche tutte le attività connesse alla docenza in relazione al corso di studi entro cui essa si colloca, nel rispetto dell'organizzazione didattica della Struttura didattica interessata. In particolare, essa comprende la partecipazione a esami di profitto e di laurea, attività di ricevimento, assistenza, tutorato e orientamento a favore degli studenti, ed eventualmente l'organizzazione e la realizzazione di esercitazioni e seminari.

[2] Gli incaricati sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro affidate, che sono sottoposte a valutazione degli studenti frequentanti, nonché a compilare il 'Registro per

il conferimento degli incarichi di insegnamento' che è vistato dal responsabile della Struttura didattica interessata e conservato agli atti di quest'ultima.

[3] Gli incaricati di attività didattiche sono tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare dell'insegnamento.

[4] Gli incaricati in discipline medico-chirurgiche e odontoiatriche sulla base di convenzioni sono ammessi, secondo le modalità previste nelle convenzioni stesse, alla frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo, al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento delle attività oggetto di incarico, ivi compresi i dati clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

[5] L'attribuzione di un incarico di docenza non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, né titolo all'utilizzazione di fondi di ricerca e né di spazi dell'Ateneo se non, in quest'ultimo caso, nei limiti delle concessioni operate dalla Struttura didattica nei cui corsi si svolge l'attività didattica.

[6] L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi del presente articolo è motivo di risoluzione di diritto dell'incarico da parte dell'Ateneo e, nei casi in cui ciò sia ammesso, può essere oggetto di procedimento disciplinare.

Art. 10 - Durata degli incarichi e rinnovi

[1] Gli incarichi di docenza hanno durata di un anno accademico e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo complessivo di cinque anni, previa valutazione dell'attività svolta e dell'osservanza dei doveri di cui al precedente art. 9, su proposta della Struttura didattica interessata, senza necessità di avviare una procedura selettiva.

Art. 11 - Trattamento economico

[1] Il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi di docenza per supplenza di cui all'art. 3 co. 2, previa disponibilità di stanziamenti all'uopo allocati in bilancio, è subordinato:

a) per i professori di I e II fascia e per i ricercatori a tempo determinato (Ricercatori di tipo A, B e RTT), al superamento del regime di impegno normativamente previsto in relazione all'opzione di tempo pieno (350 ore) o tempo definito (250 ore);

b) per i ricercatori di ruolo, al ricorrere delle condizioni previste dal Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 6 L. 30 dicembre 2010 n. 240.

[2] Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di diritto privato, a eccezione dei contratti conferiti per chiara fama di cui al precedente art. 8 co. 1 lett. c), è determinato secondo i criteri definiti con il decreto interministeriale del Ministro dell'Università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2011, in attuazione dell'art. 23 co. 2 L. 30 dicembre 2010 n. 240.

[3] La corresponsione del compenso è subordinata al rilascio, da parte del responsabile della struttura didattica conferente, della dichiarazione di regolare svolgimento dell'insegnamento, dietro consegna allo stesso del 'Registro degli incarichi di insegnamento' debitamente compilato e firmato. Qualora le ore di docenza svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso viene corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte.

Art. 12 - Norme finali

[1] Ai contratti di diritto privato di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni dell'art. 2 comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335.

[2] L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi da destinare ai titolari degli incarichi.

[3] Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione del D.R. di emanazione.”;

- le seguenti modifiche al *Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165*:

- a) all'art. 5, comma 1, il n. 3) è sostituito con il seguente: “3) *l'attività didattica per un monte orario fino a 10 ore e la partecipazione a convegni e seminari;*”;
- b) all'art. 6, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) *l'attività didattica per un monte orario superiore a 10 ore e l'attività didattica curriculare in corsi di studio presso altro ateneo anche per un monte orario fino alle 10 ore;*”;
- c) l'art. 10 è soppresso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

LA DIRETTRICE GENERALE

IL RETTORE

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13/11/2014